



Parma, 5 marzo 2025

CRAL CRÉDIT AGRICOLE ITALIA APS **Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli Associati**

Premessa

Il presente Regolamento Elettorale (di seguito Regolamento), a norma di quanto previsto dallo Statuto del CRAL, disciplina le norme applicative per la elezione dei seguenti Organi Sociali del CRAL:

- Consigli delle Sezioni Territoriali;
- Assemblea dei Delegati;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Probiviri.

Relativamente all'individuazione dei componenti della Consulta delle Sezioni Territoriali, si rimanda allo specifico Regolamento.

Il Regolamento, che può essere modificato dal Consiglio Direttivo del CRAL, stabilisce, inoltre, la composizione e il funzionamento della Commissione Elettorale preposta alla organizzazione e allo svolgimento dell'iter elettorale.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.117/2017, il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza tra gli associati e trasparenza nelle procedure elettorali.

1

In particolare, si garantisce la partecipazione effettiva di tutti gli Associati, comprese persone con disabilità, con misure che facilitano l'accesso al voto.

Art. 1 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali si svolgono ogni 3 (tre) anni secondo le previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Le procedure elettorali devono garantire la piena partecipazione degli Associati, favorendo anche modalità di voto elettronico e a distanza nel rispetto della normativa vigente.

Le candidature e i risultati delle elezioni vengono pubblicati sul sito dell'associazione e resi disponibili agli Associati in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs.117/2017.

Art. 2 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è formata da quattro membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Referenti fra gli Associati che non ricoprono cariche sociali e che non potranno candidarsi alle elezioni.

La Commissione Elettorale, che dovrà eleggere al proprio interno un Presidente che coordina e rappresenta l'organismo, risponde dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni statutarie e



dell'autenticità delle schede elettorali.

La Commissione Elettorale dovrà eleggere inoltre un Segretario cui spetta il compito di convocare le riunioni della Commissione e redigerne i verbali, assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolgere tutti i compiti di raccolta e conservazione degli atti relativi alle elezioni.

La Commissione Elettorale resterà in carica fino all'esaurimento delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale entra in funzione almeno 90 (novanta) giorni di calendario prima della scadenza del mandato triennale degli Organi indicati in premessa e deve concludere le proprie attività almeno 20 (venti) giorni di calendario prima dalla scadenza stessa, in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

La Commissione Elettorale deve:

- fissare le date, gli orari e le sedi delle votazioni;
- informare gli Associati (persone fisiche e persone giuridiche) delle prossime votazioni e fornire istruzioni a riguardo, mediante comunicati pubblicati sul sito internet del CRAL;
- valutare la possibilità per l'Associato di individuare un diverso collegio elettorale scegliendolo fra la residenza e la sua sede di lavoro;
- ricevere le candidature sia per le Sezioni Territoriali che per l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri;
- controllare la validità delle candidature e della qualifica di Associato e che sia in regola con il pagamento della quota associativa;
- compilare le liste dei candidati e pubblicarle mediante comunicati sul sito internet del CRAL;
- consentire a tutti i candidati l'accesso all'elenco degli Associati (nome, cognome e indirizzo) aventi diritto al voto, al fine di un corretto e paritario svolgimento della campagna elettorale; a tal fine, non potranno essere utilizzati gli strumenti, anche informatici, del Cral e delle Aziende Associate;
- convalidare le schede per le votazioni e inviarle agli Associati agli indirizzi forniti dagli stessi all'atto dell'iscrizione e reperibili nel "data base" del sito del CRAL;
- inviare al domicilio degli Associati pensionati, non in possesso di un indirizzo mail, le schede e le buste che dovranno essere restituite entro il termine indicato;
- informare gli Associati dell'esito delle operazioni di scrutinio che avverranno subito dopo il termine delle operazioni di voto, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei;
- in ipotesi di votazione informatica (mediante mail/cellulare), dovrà essere individuata specifica società che presidi e garantisca l'affidabilità del sistema. In questo caso, per gli Associati che non dispongano di posta elettronica, si procederà nei modi sopra indicati;
- assicurarsi che le operazioni di voto avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità.

Tutte le delibere della Commissione Elettorale devono essere assunte per lo meno a maggioranza qualificata ed essere verbalizzate e sottoscritte dall'intera Commissione.

Art.3 - Elettori ed eleggibilità degli Associati

Sono elettori tutti gli Associati che alla data d'insediamento della Commissione Elettorale, risultano iscritti da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota associativa e di qualsiasi altra somma ad



ogni titolo dovuta al CRAL

Sono eleggibili gli Associati (persone fisiche maggiorenni) che alla data d'insediamento della Commissione Elettorale, risultano iscritti al CRAL da almeno un mese, in regola con il pagamento della quota associativa e di qualsiasi altra somma ad ogni titolo dovuta al CRAL

Diversamente, riguardo l'Organo di Controllo, sono candidabili e quindi eleggibili, anche se non Associati, coloro che rivestano i requisiti previsti dall'art. 30 D.Lgs n. 117/2017.

L'elenco degli Associati che hanno diritto a partecipare alle votazioni deve essere consegnato tempestivamente alla Commissione Elettorale dal Consiglio Direttivo uscente, cui spetta il compito di cooperare per la organizzazione logistica delle elezioni.

Art. 4 – Norme per le elezioni degli Organi statutari

a) Criteri ispiratori del meccanismo di elezione degli organi statutari

I principi ispiratori del meccanismo di elezione degli Organi statutari sono:

- Democraticità;
- Rappresentatività dei territori di riferimento;
- Attenzione alle minoranze;
- Rilevanza delle competenze.

Democraticità: tutti gli Associati hanno il diritto di esprimere il loro voto per l'elezione dei propri delegati nell'Assemblea degli stessi.

Rappresentatività dei territori di riferimento: la ripartizione dei membri nell'Assemblea dei Delegati è prevista in proporzione al numero degli Associati delle diverse Sezioni Territoriali. L'attribuzione dell'Associato alla Sezione è prevista in base alla residenza anagrafica dello stesso.

Attenzione alle minoranze: viene posta elevata sensibilità alle diverse minoranze. In particolare, viene previsto, all'interno dell'Assemblea dei Delegati, un numero minimo di due rappresentanti per ogni Sezione Territoriale e sempre due Consiglieri sono previsti all'interno della Consulta delle Sezioni Territoriali. Infine, le minoranze sono rappresentate dagli Associati persone giuridiche: le società sono numericamente irrilevanti rispetto agli Associati persone fisiche ma sono portatrici di interessi legittimi che è necessario salvaguardare.

Rilevanza delle competenze: la scelta di affidare la nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Provisori direttamente all'Assemblea dei Delegati deriva dalla necessità che i soggetti chiamati a ricoprire tali cariche abbiano le necessarie competenze tecniche, che l'Assemblea potrà valutare in maniera più approfondita rispetto al singolo Associato.

Tali principi si conformano ai requisiti di equità e inclusione sanciti dal D.Lgs.117/2017, con particolare attenzione alla partecipazione degli Associati senza discriminazione.

b) Elezione dei Consigli delle Sezioni Territoriali

Possono proporre la propria candidatura alle elezioni per i Consigli delle Sezioni Territoriali e anche per l'Assemblea dei Delegati - nei rispettivi collegi di appartenenza rappresentati dagli ambiti territoriali della



propria residenza - tutti gli Associati, entro e non oltre il termine stabilito dalla Commissione Elettorale.

Le candidature andranno presentate mediante inoltro di mail seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Elettorale. I nomi dei candidati, una volta verificata la validità, saranno elencati nella scheda elettorale nell'ordine definito dall'estrazione a sorte.

In ipotesi di mancate candidature all'interno del collegio elettorale di una specifica Sezione, al fine di permettere agli Associati il diritto di voto, si prevede di accorpate - previa delibera del Consiglio Direttivo del Cral ed ai soli fini elettorali - tale Sezione Territoriale a quella geograficamente più attigua e, pertanto, tali Associati voteranno i candidati di quella realtà territoriale. Il Presidente eletto di tale Sezione diventerà anche il Presidente della Sezione che non aveva espresso candidati con l'obbligo di prevedere iniziative anche in quella realtà.

Per ogni Sezione Territoriale è previsto un Consiglio di Sezione, composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 25 (venticinque) che vengono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale. Qualora per qualunque motivo non si raggiungesse il numero minimo di 3 (tre) Consiglieri, il Consiglio di Sezione si intende composto dai soli Consiglieri candidatisi.

Il numero massimo dei componenti di ogni Consiglio di Sezione è stabilito secondo il principio di proporzionalità pari al 2% (due percento) del numero degli Associati attribuiti ad ogni Sezione.

Gli eventuali arrotondamenti saranno calcolati seguendo il principio generale che prevede:

- sotto lo 0,50 arrotondamento all'unità inferiore;
- sopra o pari allo 0,50 arrotondamento all'unità superiore.

c) Elezione dei Delegati alla Assemblea

L'Assemblea dei Delegati, Organo rappresentativo del CRAL, che, come da Statuto, è composto da un numero minimo di 40 fino ad un massimo di 60 membri, è previsto in ragione di 60 Delegati che sono eletti secondo il Regolamento Elettorale:

- 57 (cinquantasette) Delegati - in rappresentanza degli Associati persone fisiche - ripartiti fra i Consiglieri delle Sezioni Territoriali che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle singole elezioni delle Sezioni Territoriali di appartenenza;
- 3 (tre) Delegati - in rappresentanza degli Associati persone giuridiche.

La ripartizione dei 57 Consiglieri sarà definita in proporzione al numero degli Associati di ogni Sezione Territoriale, iscritti e censiti come residenti o comunque attribuiti dalla Commissione Elettorale alla data di insediamento della stessa.

Gli eventuali arrotondamenti saranno calcolati seguendo il principio generale che prevede:

- sotto lo 0,50 arrotondamento all'unità inferiore;
- sopra o pari allo 0,50 arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso in cui, per effetto degli arrotondamenti, il risultato fosse:

- inferiore al numero previsto di 57 componenti, il posto mancante sarà attribuito alla Sezione Territoriale la cui percentuale si avvicina maggiormente, per eccesso, allo 0,50;
- superiore al numero previsto di 57 componenti, il posto eccedente sarà decurtato dalla Sezione Territoriale la cui percentuale si avvicina maggiormente, per difetto, allo 0,50.

Ogni Sezione Territoriale avrà diritto ad esprimere comunque un numero minimo di Delegati pari a 2 (due). Nel caso di risultato inferiore a due la differenza verrà colmata a discapito del numero dei Consiglieri assegnati alla Sezione Territoriale maggiormente rappresentata.

Relativamente ai Delegati in rappresentanza degli Associati persone giuridiche andranno a comporre l'Assemblea dei Delegati i primi tre nominativi proposti, con comunicazione formale ricevuta dalla



Capogruppo CA Italia, che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze all'interno della lista votata dagli stessi.

d) Elezione del Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio Direttivo, che lo Statuto prevede composto da un numero minimo di 11 Consiglieri fino ad un massimo di 15 Consiglieri, e che viene stabilito nel numero di 15 (quindici), di cui:

- quattordici (14) Consiglieri che si propongono fra i Delegati dell'Assemblea nella lista Associati persone fisiche; sarà prevista una votazione a scrutinio segreto e si potranno esprimere fino ad un massimo di 9 (nove) preferenze;
- un (1) Consigliere nella lista degli Associati persone giuridiche; sarà prevista una votazione a scrutinio segreto e si potrà esprimere 1 (una) sola preferenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, che presiede l'Assemblea dei Delegati, provvederà a raccogliere le candidature fra coloro che si propongono nella lista per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche avrà ricevuto dal Presidente della Commissione Elettorale l'elenco dei candidati relativamente al Consiglio Direttivo, come indicato nella comunicazione formale della Capogruppo CA Italia.

Tutti i Delegati pertanto potranno esprimere la propria scelta secondo le preferenze sopra indicate nelle due liste.

e) Elezione dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri

È compito dell'Assemblea dei Delegati eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, che viene stabilito nel numero di 3 (tre) per ciascun Organo:

- due (2) membri eletti per ognuno delle due liste (Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri) in rappresentanza degli Associati persone fisiche, tra coloro che si propongono nelle modalità indicate dalla Commissione Elettorale. La votazione è a scrutinio segreto e si potranno esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze per ogni lista;
- un (1) membro eletto per ognuna delle due liste (Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri) in rappresentanza degli Associati persone giuridiche, con votazione a scrutinio segreto: si potrà esprimere 1 (una) sola preferenza per ogni lista.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, che presiede l'Assemblea dei Delegati, riceverà dal Presidente della Commissione Elettorale:

- a) le candidature pervenute - che sono state ritenute idonee per ciascun Organo - in rappresentanza delle persone fisiche;
- b) l'elenco dei candidati - che sono stati ritenuti idonei per ciascun Organo - in rappresentanza delle persone giuridiche, come indicato nella comunicazione formale della Capogruppo CA Italia.

Tutti i Delegati pertanto potranno esprimere la propria scelta secondo le preferenze sopra indicate nelle due liste.

Art. 5 - Modalità di votazione

Il voto per il Consiglio delle Sezioni Territoriali è espresso, con le modalità indicate dalla Commissione Elettorale, con un massimo di 8 preferenze.

Per tali votazioni dovranno essere previsti tanti collegi elettorali quante sono le Sezioni Territoriali attive e che comunque evidenzino un numero adeguato di Associati. Gli Associati residenti anagraficamente al di fuori di tali zone saranno aggregati preferibilmente - per l'espressione del voto e per l'eventuale candidatura - alla Sezione Territoriale geograficamente più attigua. Tale decisione sarà assunta con delibera del Consiglio Direttivo e sarà comunicata alla Commissione Elettorale in concomitanza dell'informativa da inviare agli Associati circa le modalità di candidatura e di voto.

L'indicazione di nomi non compresi nella lista dei candidati comporta l'annullamento della scheda; così pure saranno annullate le schede riportanti un numero di preferenze superiori a quanto specificato dal



Regolamento.

Le votazioni potranno essere svolte anche in via elettronica, nel rispetto delle procedure di sicurezza e trasparenza

Nei casi e con le modalità indicate di volta in volta dalla Commissione Elettorale, può essere previsto il voto per corrispondenza.

Art. 6 - Operazioni di scrutinio

La Commissione Elettorale procederà all'apertura dei plichi sigillati e allo spoglio delle schede.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti gli Associati.

Nel caso di voto elettronico, la Commissione dovrà avvalersi di sistemi certificati che garantiscano l'inviolabilità del voto.

Le schede verranno conservate per tre anni (durata del mandato) e quindi verranno inviate al macero.

Art. 7 - Esito - Ricorsi - Reclami

Per ognuno dei Consigli delle Sezioni Territoriali e per l'Assemblea dei Delegati, la Commissione Elettorale provvede a determinare, con riserva di eventuali ricorsi e reclami, i nominativi eletti.

Nel caso di parità di preferenze fra due o più Associati nella stessa lista, risulta eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Eventuali reclami o ricorsi devono essere presentati per iscritto anche via mail, con prova di ricezione, alla Commissione Elettorale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti delle elezioni.

La Commissione Elettorale dovrà notificarne l'esito ai presentatori, per iscritto, entro 3 (tre) giorni successivi lavorativi.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli esiti elettorali, la Commissione Elettorale, valutati i ricorsi e/o i reclami pervenuti, provvederà - a suo insindacabile giudizio - a sciogliere la riserva e pubblicherà l'esito definitivo delle elezioni con i nomi dei candidati eletti.

Nel caso di controversie non risolubili dalla Commissione Elettorale, la questione sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri per garantire una decisione imparziale.

Al Presidente della Commissione Elettorale - previa informativa al Presidente uscente del Consiglio Direttivo - spetta l'onere di notificare, agli eletti dell'Assemblea dei Delegati, l'avvenuta elezione. Inoltre, i due Presidenti sopra citati definiranno - per la successiva comunicazione agli interessati (attività a cura della Segreteria del Cral) - la data, l'ora e il luogo della prima riunione degli eletti, che deve avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle nomine e comunque entro la data ultima fissata per

l'Assemblea dei Delegati che approva il terzo bilancio.

La Segreteria del Cral, su indicazione del Presidente dell'Assemblea dei Delegati, provvederà a comunicare l'incarico ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Espletate tali formalità la Commissione Elettorale, dopo aver depositato agli atti del CRAL tutti i verbali e tutto il materiale inerente le elezioni, si scioglie all'insediamento del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Regolamento interno



Le modifiche al presente Regolamento devono garantire il rispetto alle norme Statutarie, della normativa vigente in materia di associazionismo e Terzo Settore.

In sintonia con i principi sopra esposti, è facoltà della Commissione Elettorale stabilire le regole del proprio funzionamento.